

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è emanato in forza dell'art. 10, comma 6, della legge 7 aprile 2003, n. 80 che consente di emanare, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 344 del 2003, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

In particolare, il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del testo unico delle imposte sui redditi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, del decreto legislativo n. 461 del 1997, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto legislativo n. 344 del 2003 con il quale è stata introdotta l'imposta sulle società (IRES).

Art. 1 - Redditi di capitale

L'art. 1, comma 1, apporta modifiche all'art. 44, comma 2, del tuir al fine di equiparare il trattamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti a quello degli strumenti con le medesime caratteristiche emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Per effetto della modifica introdotta, è eliminata una possibile discriminazione a danno degli strumenti esteri censurabile in ambito comunitario.

Il comma 2 apporta all'articolo 47 del tuir una modifica volta ad attuare un coordinamento con quanto già previsto nel comma 1 dell'articolo 27 del dpr. n. 600/73, in relazione all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno delle percentuali ivi previste al fine di configurare il contratto di associazione in partecipazione "qualificato" o "non qualificato". In tal senso, è stato scelto il criterio secondo il quale il superamento o meno delle percentuali deve avvenire con riferimento al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto di associazione in partecipazione. Analoga modifica è apportata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo in esame all'art. 67 del tuir, in materia di redditi diversi.

Ulteriore modifica riguarda l'art. 47, comma 4, del tuir al fine di rendere univoca la terminologia utilizzata (distribuiti anziché provenienti) a quella prevista dall'art. 89, comma 3, in materia di imposta sulle società.

Art. 2 - Redditi diversi

Il comma 2 apporta una modifica al comma 4 dell'articolo 68 del tuir prevedendo che le plusvalenze realizzate relative a partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata sia "qualificate", sia "non qualificate" ma i cui titoli sono non negoziati in mercati regolamentati, concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch'esse in misura integrale. In sostanza, le modifiche apportate alla disciplina del "capital-gain" da partecipazioni in società comportano la creazione di un nuovo comparto delle plusvalenze e minusvalenze che si affianca a quello già previsto delle "qualificate" e "non qualificate".

Resta ferma la possibilità per il percettore di acquisire un interpello positivo al momento del realizzo che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 e delle condizioni del comma 2 dell'art. 87 del tuir; in tal caso si applicherà la ordinaria disciplina del capital gain prevista per le plusvalenze "qualificate" e "non qualificate".

Le modifiche sopra evidenziate hanno reso necessario anche un intervento normativo nel d.lgs. n. 461 del 1997 in materia di disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e su altri redditi, attuato dagli articoli 12 e 13 del presente decreto legislativo. In sostanza, per un coordinamento con le modifiche apportate alla disciplina delle ritenute sui dividendi e sui redditi diversi, sono state apportate delle modifiche agli articoli 5 e 7 del predetto d.lgs. n. 461/97. Al comma 2 dell'articolo 5 sopra richiamato viene prevista l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% per le plusvalenze realizzate con riguardo a partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli sono non negoziati in mercati regolamentati. Rimane, pertanto, valida l'applicazione dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze relative a partecipazioni "non qualificate" diverse da quelle di cui sopra.

03-MAR-2005 15:41

MIN. FIN. UFF. STUDI POL. GIU

0659892002 P.17

Inoltre, viene precisato che l'eventuale imposta sostitutiva pagata nell'anno solare prima del superamento delle percentuali indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67, è portata in detrazione dell'imposta sui redditi.

Infine (art. 13), sono state apportate delle modifiche alla disciplina del c.d. regime del "risparmio gestito" previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97. Tale modifica è volta ad escludere la possibilità di optare per il citato regime laddove vengano conferite partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono non negoziati in mercati regolamentati, salva la dimostrazione al momento del conferimento di un interpello positivo da parte dell'amministrazione finanziaria che accerti il rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 e delle condizioni del comma 2 dell'art. 87 del Tuir. Per le partecipazioni già conferite in gestione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e aventi le caratteristiche predette, il gestore dovrà necessariamente procedere alla esclusione delle stesse. In tal caso, rilevano le disposizioni dell'art. 16, comma 1, lett. d), del presente schema di decreto.

Art. 3 - Base imponibile IRES

Il comma 1, integrando l'art. 86 del Tuir, stabilisce che il differenziale tra restituzione di capitale e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che eventualmente si configura nelle ipotesi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del Tuir si qualifica come plusvalenza. Tale disposizione è "confermativa" dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 26/E e 36/E del 2004. Ai fini di un miglior coordinamento con la modifica introdotta, il comma 2, lett. c), dell'art. 3 in esame sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 87 del Tuir con un nuovo comma 6.

Il comma 2, alla lettera a), integrando l'art. 87 del Tuir, dispone in merito al trasferimento delle partecipazioni da un comparto ad un altro. L'Agenzia delle entrate (c.m. n. 36/E del 2004) ha ritenuto che in caso di trasferimento delle partecipazioni da un comparto all'altro "per individuare le azioni cedute per prime e, quindi verificare se e in quale misura tale differenziale (pari a 3) possa essere considerato plusvalenza esente, si applica il criterio LIFO all'intero pacchetto azionario..., senza attribuire rilevanza alla distinzione tra attivo circolante ed immobilizzazioni".

La norma ora introdotta, nel caso di trasferimento di azioni o quote da un comparto all'altro, fa, invece, riferimento a ciascun comparto e non all'intero pacchetto di partecipazioni. Eventuali manovre elusive possono, evidentemente, essere contrastate dall'amministrazione finanziaria per effetto dell'art. 37-bis del dpr n. 600 del 1973.

Il medesimo comma 2 (lett. b)) interviene ulteriormente a modificare l'art. 87 stabilendo che l'esenzione sulle plusvalenze si applica - sussistendone le condizioni - anche in caso di assegnazione ai soci e destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di strumenti finanziari similati alle azioni.

Il comma 3, integrando l'art. 88, comma 4, del Tuir, stabilisce che le disposizioni ivi indicate si applicano anche ai detentori di strumenti finanziari. La norma è "complemento" di quella recata dal comma 6 dell'art. 94.

I commi 5 e 7 dell'articolo 3 in esame "trasferiscono" nel corpo del testo unico delle imposte sui redditi, senza modifiche sostanziali, alcune disposizioni prima contenute nel dpr n. 42 del 1988.

Il comma 3, lettera a), nell'integrare l'art. 109 del Tuir, introduce una norma antielusiva specifica per contrastare operazioni di cessione delle partecipazioni "utili compresi" che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, fermo restando la possibile applicazione della clausola generale di cui all'art. 37-bis del dpr n. 600/73, incluso il comma 8.

La lettera b) del medesimo comma 8 è finalizzata a chiarire che, nell'ambito della disciplina del disinquinamento fiscale del bilancio, l'importo da riprendere a tassazione a causa dell'avvenuta distribuzione di somme generate da opportunità fiscali è l'utile lordo e non quello distribuito; in sostanza, il prelievo impositivo deve avvenire sull'utile aumentato delle imposte differite relative. E' stabilito, inoltre, che le riserve legali possono essere computate nella determinazione del patrimonio netto di "garanzia" rilevante agli effetti della norma sul cosiddetto disinquinamento.

Art. 4 - Trasparenza

Le disposizioni recate dal comma 1 intendono coordinare e rendere coerente la disciplina del regime di trasparenza con quella del consolidato. A tal fine, agli effetti dell'ammissione al regime di trasparenza, sono disciplinati i criteri di computo nella percentuale di partecipazione agli utili delle azioni prive del diritto di voto e delle azioni correlate. Inoltre, viene introdotta, in analogia a quanto già stabilito nel consolidato, la preclusione all'accesso al regime di trasparenza nei casi in cui i soci fruiscono di riduzioni dell'aliquota IRES.

Il comma 2, al fine di semplificare la complessa applicazione della normativa sul cd. riallineamento prevista dall'art. 115, comma 11, del tuir, riduce da 10 a 5 gli anni da "monitorare" ai fini del calcolo.

Il comma 3, nell'intervenire in seno al regime di trasparenza delle srl a ristretta compagine sociale di cui all'art. 116 del tuir, elimina la causa ostativa al predetto regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del tuir e stabilisce che, in capo alla srl, gli utili di cui all'art. 89 e le plusvalenze di cui all'art. 87 concorrono a formare il reddito nella misura del 40%. In sostanza, la srl viene, a tali effetti, equiparata ad una società di persone in coerenza con i criteri direttivi fissati nella legge delega all'art. 4, comma 1, lett. b), ultimo periodo. La disposizione, peraltro, corregge una evidente distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una srl che opta per la trasparenza fiscale.

Art. 5 - Consolidato domestico

L'articolo 5 modifica alcune disposizioni del testo unico riferite alla disciplina del consolidato nazionale. In particolare, al comma 1 sono apportate alcune modifiche di natura formale o attinenti ad esigenze di coordinamento. Inoltre alla lettera a), numero 2), è meglio definito l'ambito soggettivo in relazione ai soggetti non residenti. A tale ultimo riguardo, la precedente formulazione faceva riferimento « al fine dell'individuazione dei soggetti non residenti che possono accedere al consolidato quali enti o società controllanti - allo svolgimento di un'attività d'impresa esercitata nel territorio dello Stato italiano per il tramite di una stabile organizzazione alla quale le partecipazioni fossero effettivamente connesse. Tale disposizione si prestava ad una duplice interpretazione: legata al concetto di effettiva connessione della partecipazione: da un lato, poteva sembrare sufficiente che l'effettiva connessione si realizzasse nel caso in cui le partecipazioni risultassero acquisite con il fondo di dotazione della stabile organizzazione, dall'altro, invece, si reputava indispensabile che il requisito dell'effettiva connessione integrasse una fattispecie di tipo funzionale per cui le partecipazioni dovevano essere detenute in società che svolgevano attività "collegate" a quella della stabile organizzazione. La formulazione proposta, invece, risolve ogni dubbio stabilendo, in sostanza che è sufficiente che le partecipazioni risultino dal patrimonio, e quindi dalla contabilità, della stabile organizzazione evitando così di ingenerare il dubbio che occorre anche il requisito funzionale tra l'attività della stabile organizzazione e delle proprie partecipate.

Con il comma 2 dell'art. 5 in esame si inserisce un nuovo comma all'articolo 118 del tuir volto a disciplinare il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La modifica mira a precisare la determinazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, chiarendo che lo stesso è effettuato *per company* a prescindere dalla presenza nello stesso Stato estero di più redditi prodotti da più società partecipanti al consolidato nazionale. Con la lettera c), inoltre, si rettifica quanto indicato nel decreto ministeriale 9 giugno 2004 nei casi di interruzione o di mancato rinnovo della tassazione di gruppo. In particolare, infatti, la norma stabilisce che in queste ultime ipotesi il diritto al riporto dell'eventuale eccedenza ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del tuir, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero e non già al consolidante come, invece, risultante dal decreto ministeriale di cui sopra.

La nuova formulazione appare più rispondente alle esigenze reali giacché nell'ipotesi precedente il consolidante avrebbe potuto trovarsi nella condizione di non utilizzare mai detta disposizione in assenza di redditi prodotti all'estero in quei determinati Paesi nei confronti del quale si vantava l'eccedenza.

Il comma 3 mira a far coincidere i termini per l'esercizio dell'opzione per il consolidato con i termini previsti per il versamento del primo acconto Ires in modo da eliminare o ridurre sensibilmente la possibilità che per il primo esercizio di tassazione di gruppo il versamento del primo acconto sia effettuato in modo separato.

Il comma 4 interviene per correggere una distorsione che si sarebbe creata nel regime di trasferimento neutrale infragruppo dei beni ai sensi dell'articolo 123 del tuir. L'integrazione, pertanto, è un correttivo al sistema delineato con il decreto di attuazione: il cedente che realizza la plusvalenza, infatti, non opera la variazione in diminuzione nella sua dichiarazione dei redditi, in quanto la stessa viene "neutralizzata" dal consolidante in sede di rettifiche di consolidamento nella dichiarazione dei redditi del consolidato. Conseguentemente, nel caso in cui il cedente abbia perdite pregresse ante consolidato compensa le stesse anche con la plusvalenza realizzata e trasferisce al consolidato un reddito che, di fatto, è già diminuito dell'importo della predetta plusvalenza utilizzata a compensazione delle perdite pregresse. Il consolidante, poi, come detto, opera la variazione in diminuzione. In sostanza, da un lato, la plusvalenza è ridotta fino ad essere eventualmente azzerata per effetto dell'utilizzo delle perdite pregresse, dall'altro il consolidante effettua una ulteriore diminuzione del reddito per effetto della variazione in diminuzione operata in sede di rettifiche di consolidamento con la possibilità, tra l'altro, di generare un'ipotesi di *refreshing* delle perdite, laddove il risultato di gruppo sia negativo. La modifica, pertanto, appare necessaria come correttivo al sistema e non come disposizione antielusiva ed è questo il motivo per cui non ripete la formulazione dell'articolo 123, comma 2, nella parte in cui, prevede la possibilità di presentare l'istanza di cui al comma 8 dell'art. 37-bis, DPR n. 600/1973.

La modifica di cui alla lettera a) del comma 5 attiene ad esigenze di coordinamento; quella di cui alla lettera b) precisa meglio la portata della disciplina sulla riattribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte in caso di interruzione della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo. Infatti, viene previsto che il limite di riattribuzione delle stesse opera non solo fino a concorrenza di quelle da ciascun soggetto prodotte ma anche al netto degli utilizzi effettuati nell'ambito della tassazione di gruppo. Risultano, pertanto, ad esempio, non riattribuibili le perdite prodotte ed utilizzate nell'esercizio di produzione perché coeve con i redditi di altre società; le perdite pregresse del consolidato utilizzate a compensazione dei redditi di futuri esercizi per le quali l'importo del risparmio fiscale è stato attribuito alle società che hanno prodotto tali perdite.

Con il comma 6 si riformula l'articolo 127 del tuir in materia di responsabilità. La modifica risponde all'esigenza di coordinare meglio le disposizioni dell'articolo 127 del tuir con quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto di attuazione nel quale è precisato, in sostanza, che l'accertamento contenente anche gli aspetti liquidatori del tributo rettificca la dichiarazione dei redditi del consolidato ed è emanato dall'ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del consolidante. Sembra, quindi, più appropriata l'inversione della responsabilità solidale, nel senso che le singole controllate sono solidalmente responsabili con la controllante per le maggiori imposte riferite al proprio reddito e non viceversa.

Con il comma 7 si modifica l'arco temporale soggetto alla verifica delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 128 del tuir in tema di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili, riducendolo da 10 a 5 anni. La modifica attiene ad esigenze di semplificazione.

art. 6 - Consolidato mondiale

Con l'articolo 6 si modificano alcune disposizioni che disciplinano il regime del consolidato mondiale. In particolare, al comma 1, la modifica è volta a coordinare il disposto dell'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del tuir, con quanto indicato nel comma 1 dell'art. 131 del medesimo tuir: viene, pertanto, meglio precisato che per le partecipate acquisite nel corso dell'ultimo semestre l'esclusione dal consolidamento opera anche in caso di perdite della controllata estera.

Con i commi 2, 3 e 4, lettere a) e b) del provvedimento si attuano modifiche aventi contenuto meramente formale.

La lettera c) del comma 4, invece, modifica la disciplina nel consolidato mondiale prevista all'articolo 136, comma 6, del tuir, finalizzata alla determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, qualora la controllante italiana consolidi più società estere residenti nello stesso Paese, e queste ultime

non abbiano aderito alla tassazione di gruppo eventualmente prevista dalla legislazione locale. Con l'attuale disposizione che si vuole modificare gli imponibili negativi di dette società non possono essere inclusi nel reddito complessivo di gruppo.

La ratio della norma è quella di limitare lo scomputo dei crediti per imposte estere ponendo al denominatore del rapporto un reddito complessivo di gruppo "lordizzato" (ossia aumentato delle perdite delle società estere che non hanno optato, nel proprio Paese, per la tassazione consolidata). In questo modo, si evita che lo Stato italiano "finanzi" le imposte assolate all'estero dal gruppo.

Il sistema, tuttavia, presenta degli squilibri nell'ipotesi in cui tutte le società di quel Paese estero fossero in perdita. Infatti, da un lato, la controllante italiana determinerebbe un maggior imponibile per effetto dell'indeducibilità delle perdite e corrisponderebbe maggiori imposte senza alcun riconoscimento di *tax credits*, dall'altro, ove si consideri che nell'esercizio successivo le società producano redditi compensabili con le perdite pregresse, si attribuirebbero alla controllante italiana maggiori redditi ancora una volta senza riconoscimento di *tax credits*. In sostanza, la capogruppo dovrebbe versare imposte su redditi che, di fatto, non sono mai stati realizzati dalle società estere.

Per ovviare a questo inconveniente è stato predisposto un correttivo a tale sistema che consente, comunque, la deducibilità delle perdite, e nel contempo determina il credito d'imposta secondo le regole ordinarie, non dovendo lordizzare il denominatore del rapporto e rilevando l'effettiva quota d'imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera. Il correttivo alle regole ordinarie è applicato solo nella fase successiva di determinazione dell'imposta dovuta. Infatti, l'ammontare del *tax credits* è scomputato non già dall'imposta effettiva bensì da quella virtuale corrispondente al reddito complessivo lordizzato delle perdite prodotte in quel Paese da altre società del gruppo (cioè, ovviamente, nel caso in cui in quel Paese vi fossero concrete condizioni per l'applicazione del consolidato fiscale).

Da ultimo, come già modificato nell'ambito del regime del consolidato domestico e della trasparenza, l'art. 6, comma 5, riduce da 10 a 5 gli anni di "monitoraggio" per il calcolo del cd. riallineamento.

Art. 7 - Imprese marittime

L'articolo reca modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime.

Il comma 1: a) consente l'applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito (cd. tonnage tax) anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti; b) relativamente ai gruppi di imprese, in linea con quanto previsto in tema di tassazione consolidata, stabilisce che del gruppo fanno parte la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1); del c.c.; c) elimina dall'art. 155, comma 1; del tur, le parole "in traffico internazionale" garantendo l'applicazione dell'agevolazione a prescindere dal mercato di utilizzo della nave con possibilità di considerare, tra quelli agevolati, i redditi derivanti dall'attività svolta relativa a viaggi effettuati tra porti nazionali (cd. "viaggi di cabotaggio"). A tale ultimo riguardo, le disposizioni in tema di "tonnage tax" si applicano, analogamente alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 del decreto legge n. 457 del 1997, convertito con legge del 27 febbraio 1998, n. 30, alle navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del citato decreto n. 457/1997; tale circostanza evita la disarmonia tra i due regimi agevolativi. In sostanza, anche ai fini della "tonnage tax" rilevano i limiti stabiliti per l'iscrizione al Registro in tema di cabotaggio; cioè numero di viaggi non superiore a 6 al mese ovvero viaggi (in numero illimitato) ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia (art. 39, comma 14-bis, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003).

Da ultimo, il comma 2, in conformità a quanto asserito dagli organi comunitari, stabilisce che ai fini dell'agevolazione non rileva l'anzianità del naviglio.

Art. 8 - Redditi prodotti all'estero

Le modifiche apportate con l'articolo 8 attecchiscono ad esigenze di coordinamento con la determinazione del credito per le imposte pagate all'estero disciplinata dal nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 118 del tur, introdotto dall'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento.

Art. 9 - Operazioni straordinarie

Le norme introdotte tendono, per lo più, a coordinare disposizioni vigenti e a correggere meri errori materiali. In particolare, con riguardo alle disposizioni che hanno, invece, effetti sostanziali, si evidenzia la modifica introdotta all'art. 177, comma 2, che intende eliminare la divergenza esistente, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, tra normativa domestica e normativa comunitaria in tema di scambi di partecipazioni mediante conferimenti. Perseguendo tale obiettivo, viene estesa la possibilità di effettuare scambi domestici con i criteri di cui al citato comma 2 anche ai soggetti conferenti non esercenti attività d'impresa, così come previsto dalla normativa concernente gli scambi comunitari. La modifica introdotta al comma 4 dell'art. 179 del Tuir intende assegnare la medesima disciplina prevista per i conguagli in caso di fusioni, scissioni e scambi domestici anche in seno alle medesime operazioni effettuate tra società di Stati membri diversi.

Art. 11

Le modifiche apportate all'articolo 27 del Dpr. n. 600/73 dall'articolo in commento sono dirette sia ad ampliare l'ambito soggettivo dei sostituti di imposta, sia ad innovare la disciplina delle ritenute dei dividendi nel caso in cui la persona fisica risulti possessore di particolari tipologie di partecipazioni. Tali modifiche di coordinamento si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 344/03 che hanno modificato la disciplina dei dividendi contenuta nel nuovo Tuir.

- 1) Per quanto concerne l'ambito soggettivo, nel comma 1 dell'articolo 27, si è reso necessario estendere la qualifica di sostituto agli imprenditori individuali e alle società di persone e soggetti equiparati, anche in contabilità c.d. "semplificata", qualora gli stessi corrispondano una remunerazione agli associati persone fisiche per i contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lett. b) del Tuir, posti in essere ed aventi le caratteristiche indicate nel comma 1 dell'articolo 27 in commento. Con le modifiche introdotte nel comma 1-bis dell'art. 27 citato si è reso necessario esplicitare quanto già rinvenibile dalla lettura coordinata e sistematica dell'articolo 27 in oggetto con riferimento alle ipotesi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione di capitale sociale da parte di persone fisiche residenti che partecipano in società ed enti non residenti. Trattasi della necessità da parte del sostituto di applicare la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci qualora questi ultimi non comunicano il costo fiscale delle loro partecipazioni. Analoga modifica al comma 1-bis in argomento ha riguardato la fattispecie dell'art. 47, comma 5 (restituzione di apporti). Con la modifica apportata nel comma 4 dell'articolo 27 si è ritenuto necessario prevedere l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto per gli utili provenienti da partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 100%. Rimane ferma la possibilità da parte del percettore di dimostrare, mediante l'esibizione al sostituto di un interpello positivo al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir; in tal caso si applicherà la ordinaria disciplina dei dividendi "non qualificati" con applicazione della ritenuta a titolo di imposta. Anche per le partecipazioni "non qualificate" in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, rimane applicabile la ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50% da applicare sull'intero ammontare corrisposto.
- 2)
- 3)

Art. 14 - Imposta sul valore della produzione

L'articolo 14 del presente provvedimento coordina le novità intervenute in ambito IRES con le disposizioni vigenti concernenti l'Irap. In particolare, il comma 1, lettera a), stabilisce che le plusvalenze realizzate in regime di neutralità fiscale ai fini Ires a seguito della cessione di beni infingruppo tra società partecipanti al consolidato nazionale sono irrilevanti anche ai fini Irap. Ciò eviterà il doppio binario sui valori fiscali di detti beni derivanti dal cessionario. Con la lettera b) del medesimo comma 1 viene estesa la non applicazione della disciplina Ires a quella Irap con riferimento ai nuovi istituti del pro rata patrimoniale e della thin capitalization. Ciò è

evidentemente attuato per esigenze di semplificazione al pari di quelle già a suo tempo rilevate per il caso del pro rata generale. Conseguentemente, le disposizioni volte ad individuare la quota parte di interessi deducibili ai fini Ires a seguito della determinazione del pro rata patrimoniale e dell'applicazione della *thin capitalization* (in quest'ultimo caso, con correlata riqualificazione in dividendi) non operano ai fini Irap: gli interessi passivi, ove rilevanti ai fini Irap, permarranno deducibili e gli interessi attivi non subiranno la riqualificazione a dividendi operata, invece, ai fini Ires. Il comma 2 prevede, infine, che le disposizioni previste dall'articolo 115, comma 11, e 128 del tuir, in materia di riallineamento dei valori fiscali a quelli civili nei casi, rispettivamente, di trasparenza societaria e di consolidato nazionale non operano ai fini Irap.

Art. 15 - Norme di coordinamento

Il comma 1 apporta modifiche al d.lgs. n. 344/2003; in particolare, la lettera a) consente di colmare una lacuna legislativa che ha interessato in special modo le operazioni di conferimento di aziende effettuate da soggetti con periodi d'imposta non coincidenti per l'anno solare per i quali sembrava non essere possibile applicare né gli articoli 3 e 4 dell'abrogato d.lgs. n. 358 del 1997 né i corrispondenti articoli trasferiti nel nuovo tuir (175 e 176).

La lettera b) intende risolvere un ulteriore problema concernente la decorrenza della norma di cui all'art. 175, comma 4, del tuir, concernente il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. Il dubbio riguarda i conferimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della riforma e con cessione in vigore del nuovo testo unico della partecipazione ricevuta all'atto del conferimento. La norma stabilisce che alla predetta cessione della partecipazione si applica l'art. 175, comma 4.

Il comma 2 prevede l'inserimento delle prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo tra le potenziali operazioni elusive e risponde alla medesima esigenza per cui erano già state inserite le cessioni di beni.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non opera, quindi, la *vacatio legis*.

Le disposizioni recate dallo stesso provvedimento hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non risultino scaduti i termini per l'approvazione del relativo bilancio.

Deroga a tale decorrenza è stabilita nelle lettere successive al fine, in particolare, di tenere conto delle esigenze dei sostituti e degli intermediari della riscossione.

CAPO I (Imposta sul reddito delle persone fisiche)

Lo schema di decreto legislativo in esame contiene una serie di disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 344 del 12 settembre 2003. In via generale, l'articolo 16 comma 1 prevede che "le disposizioni ivi contenute hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino scaduti i termini per l'approvazione del relativo bilancio", fatte salve diverse decorenze in relazione a specifici punti. Di seguito verranno esaminate le modifiche comportanti gli effetti maggiormente rilevanti in termini di gettito erariale.

Per le altre disposizioni, di non facile quantificazione, si stima che esse producano effetti positivi e negativi di non rilevante entità, e comunque è ipotizzabile che possano compensarsi tra loro.

Articolo 2 comma 2: plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non negoziate in mercati regolamentati) in società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e minusvalenze (art. 68 comma 4 T.U.I.R.)

Le correzioni introdotte alla norma relativa alla determinazione delle plusvalenze – se non ricomprese nel reddito di impresa ma costituenti redditi diversi - rispetto alla versione originaria stabiliscono quanto segue:

- Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni *non qualificate* in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, non negoziate in mercati regolamentati, in luogo della applicazione di una imposta sostitutiva al 12,5%.
- È prevista l'applicazione del medesimo meccanismo di cui al comma 5, relativo alla rilevanza delle minusvalenze, anche in caso di cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

La *prima modifica* è potenzialmente in grado di produrre un recupero di gettito, a causa della concorrenza piena delle plusvalenze alla formazione del reddito imponibile: a tale proposito la normativa proposta è coordinata con le modifiche introdotte (articoli 12 e 13) agli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 461/97, in tema di imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Al contrario, la *seconda* modifica – intervenendo sulla rilevanza fiscale delle minusvalenze, anche alla luce di quanto disposto con riferimento alla non applicabilità della imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 461/97 - può determinare una perdita di gettito a causa del venire meno di maggiore materia imponibile.

Secondo quanto indicato all'articolo 16, comma 1 lettera b) le presenti disposizioni si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Pur con le opportune cautele si ritiene che le due modifiche sopra descritte, nel loro complesso, possano determinare un *modesto recupero di gettito*, peraltro di difficile quantificazione: per prudenza contabile si ritiene opportuno quindi non ascrivere alcun recupero di gettito alla nuova formulazione della norma.

CAPO II (imposta sul reddito delle società)**Articolo 3 comma 7: spese di manutenzione, riparazione etc. (art. 102 T.U.I.R.)**

Il comma 6 dell'articolo 102, relativo alla deducibilità fiscale delle spese di manutenzione, riparazione etc. viene modificato prevedendo che anche per i beni *acquisiti* nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.

La presente disposizione non è suscettibile di produrre effetti in termini di gettito in quanto non presenta carattere innovativo. Infatti la norma che stabilisce, per il primo esercizio nel quale il bene è acquisito, la deducibilità fiscale delle spese di cui al primo periodo in proporzione alla durata del possesso e non per l'intero era già presente nel decreto attuativo del vecchio T.U.I.R. (articolo 12 del D.P.R. n. 42/88).

Articolo 3 comma 8: Dividend washing - norma antielusiva (art. 109 T.U.I.R.)

Attraverso una modifica all'articolo 109 del nuovo T.U.I.R. (inserimento del comma 3-bis) è stabilita una specifica norma antielusiva che interviene nel caso di possesso di partecipazioni facenti parte dell'attivo circolante. Viene, infatti, previsto che "Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati che non fruiscono del regime di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e in quello precedente. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi delle partecipazioni contabilizzate nell'attivo circolante e i relativi costi."

Questa disposizione ha lo scopo di contrastare un comportamento che può assumere connotati elusivi consistente nella cessione (con realizzo di minusvalenze fiscalmente deducibili) di partecipazioni non immobilizzate, dopo che le stesse abbiano distribuito alla partecipante dividendi, imponibili fiscalmente solo nella misura del 5%.

In base a dati ed informazioni assunte in ambito societario e tributario, il fenomeno - alla luce della indeducibilità generale delle minusvalenze (iscritte o realizzate) sulle partecipazioni immobilizzate - appare in sensibile crescita. Pur con le dovute cautele, sembra non irrealistico attribuire un recupero di gettito a questo meccanismo anticlusivo, quantificato nella misura di 30 milioni di Euro, anche alla luce dei consistenti flussi di dividendi comunque percepiti dalle società, sia pure non relativi a partecipazioni immobilizzate, rispetto ad un quadro macroeconomico nel quale questo comportamento non dovrebbe essere presente con l'intensità da più parti segnalata. La norma proposta, d'altra parte, è efficace nei confronti di tutte le operazioni, comprese quelle che sarebbero comunque state fatte ("tendenziale"), e, quindi, già contenute nella stima originaria. Secondo quanto indicato all'articolo 16, comma 1 lettera g), la presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 4 comma 1: trasparenza societaria (art. 115 T.U.I.R.)

Il testo proposto relativo alla opzione per la trasparenza societaria, rispetto alla versione originaria (oggetto di stima in sede di Relazione Tecnica originaria) stabilisce quanto segue:

- possono accedere anche le società di capitali partecipate che abbiano emesso strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile;
- al contrario, non è consentito l'esercizio della opzione per la trasparenza nel caso in cui i soci partecipanti fruiscono della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.

La prima modifica è in linea di principio in grado di aumentare la perdita di gettito attesa, mentre la seconda, riducendo la platea potenziale, è in grado di ridurla. Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla nuova formulazione della norma, si ritiene dunque, in via prudenziale, che nel complesso la stessa *non sia suscettibile di ridurre il gettito atteso per l'Erario*, alla luce sia del dato complessivo della perdita di gettito attribuita alla versione originale della norma in sede di Relazione Tecnica (circa 30 milioni di euro nel 2004) che dell'effetto opposto - in termini di variazioni di gettito - che le due modifiche presentano, entrambe peraltro di probabile impatto limitato. Secondo quanto indicato all'articolo 16, comma 1 lettera c), la presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Articolo 4 comma 3: trasparenza piccola S.R.L. (art. 116 T.U.I.R.)

Le correzioni introdotte alla norma relativa alla opzione per la trasparenza fiscale delle piccole SRL, rispetto alla versione originaria stabiliscono quanto segue:

- La possibilità di accedere all'istituto della trasparenza di cui all'art. 116 anche da parte delle SRL le quali, pur rientrando nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1 (soci solo persone fisiche, al massimo 10 - 20 se cooperative -, volume dei ricavi non superiore a 10 miliardi di lire, etc.), tuttavia detengano partecipazioni immobilizzate;
- Nel caso di opzione per la trasparenza, nella determinazione del reddito delle SRL - in quanto destinato a concorrere al reddito complessivo IRE dei soci persone fisiche sotto forma di reddito di partecipazione - i dividendi percepiti sono tassati nella misura del 40% (e non del 5%) e le plusvalenze realizzate relative ad azioni o quote non sono più esenti ma concorrono nella misura del 40%.

La *prima modifica* è potenzialmente in grado di produrre una perdita di gettito, a causa della prevedibile opzione per la trasparenza - in tutti i casi in cui i soci troveranno convenienza ad aderire - da parte delle SRL che detengono partecipazioni immobilizzate. Al contrario, la *seconda modifica* recupera a tassazione materia imponibile.

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla nuova formulazione della norma, si è proceduto con la medesima metodologia utilizzata per la stima originaria: ai fini della opzione per la trasparenza sono state considerate anche le piccole SRL con partecipazioni immobilizzate ed il reddito imponibile di tutte le piccole SRL trasparenti è stato integrato della *maggiore* quota imponibile dei dividendi (35%) e delle plusvalenze su azioni e partecipazioni (40%), informazione questa ultima ricavata dalle elaborazioni effettuate in sede di abolizione della imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al D.lgs. n. 358/97.

In conseguenza delle descritte modifiche, si stima che al massimo circa 17.500 nuove piccole SRL potrebbero accedere alla trasparenza: rispetto alla stima contenuta nella Relazione Tecnica, emerge, da un lato, una *maggiore perdita di gettito IRES* (a causa del venire meno di nuove SRL come soggetti passivi autonomi di imposta); dall'altro lato, una *maggiore imposta IRE* dovuta dai soci persone fisiche, conseguente al maggiore reddito da partecipazione percepito (attribuito per trasparenza dalle nuove piccole SRL e/o ricalcolato alla luce delle parziale imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni e dei dividendi percepiti).

La presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005: si espone di seguito l'andamento per gli esercizi 2005 e 2006 delle variazioni di gettito massime teoriche, in termini di competenza, IRES ed IRE (in milioni di Euro):

	2005	2006 ss.
Minore IRES	- 449	- 474
Maggiore IRE	+ 401	+ 423
TOTALE	- 48	- 51

Articolo 5 comma 1: consolidato nazionale (art. 117 T.U.I.R.)

Il testo proposto relativo alla opzione per il consolidato nazionale, rispetto alla versione originaria (oggetto di stima in sede di Relazione Tecnica) stabilisce che possano esercitare l'opzione le controllanti non residenti a condizione "di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata." invece che "alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa."

La modifica è in linea di principio in grado di aumentare la perdita di gettito attesa: infatti il requisito - relativo alle partecipazioni in ciascuna società controllata - richiesto alle controllanti non residenti, nella nuova versione della norma, è lievemente meno stringente laddove richiede non più la sussistenza di una connessione effettiva bensì la semplice presenza nel patrimonio della stabile organizzazione partecipante.

Tuttavia si ritiene che nel complesso la stessa non sia suscettibile di ridurre il gettito atteso per l'Eriarto, e che in ogni caso tale variazione possa essere ritenuta già compresa nella stima originaria, alla luce delle modalità di stima e delle informazioni contenute negli archivi utilizzati in sede di Relazione Tecnica originaria.

Articolo 5 comma 4: consolidato nazionale (art. 123 T.U.I.R.)

La modifica in oggetto rappresenta un correttivo al sistema del regime di trasferimento neutrale infragruppo dei beni in quanto inserisce una disposizione (il comma 2-bis), coordinata con il vigente comma 2, la quale prevede che "Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1".

Questa disposizione ha lo scopo di correggere una distorsione attraverso il contrasto ad un comportamento che potrebbe assumere connotati elusivi così strutturato:

- si ipotizzi che una controllata ceda, in regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, un bene con emersione di plusvalenze;
- se la controllata ha perdite pregresse può utilizzare le stesse fino a concorrenza del proprio reddito, aumentato della plusvalenza;
- la detassazione della plusvalenza è comunque operata dalla società controllante nella dichiarazione di gruppo, mediante una variazione fiscale in diminuzione, con beneficio doppio.

La disposizione introdotta è pertanto potenzialmente in grado di produrre *effetti positivi* in termini di gettito, laddove impedisce una pratica che potrebbe determinare riduzioni del gettito atteso non previste in sede di Relazione Tecnica originaria. Si ritiene opportuno, peraltro, non indicare alcun recupero di gettito specifico, rinviando al recupero di gettito evidenziato con riferimento alla modifica all'articolo 109 per una valutazione complessiva delle norme con potenziale valenza antielusiva o di contrasto.

Articoli 4 comma 2, 5 comma 7 e 6 comma 5: trasparenza societaria, consolidato nazionale e consolidato mondiale (artt. 115, 128 e 141 T.U.I.R.)

La modifica introdotta all'articolo 128 (consolidato nazionale) riformula le disposizioni che impongono il riallineamento dei valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società controllate in presenza di svalutazioni dedotte in precedenti esercizi, stabilendo nei *cinque* periodi

di imposta precedenti in luogo dei dieci precedenti il periodo di "osservazione" ai fini della applicazione della disposizione antielusiva: come conseguenza, a parità di condizioni, si evidenzia il rischio di una perdita di gettito.

La nuova formulazione della disposizione, infatti, rende la stessa meno efficace, in quanto non trova più applicazione in tutti i casi in cui siano state effettuate svalutazioni di partecipazioni - negli esercizi dal decimo al sesto antecedenti l'opzione per il consolidato - che siano la conseguenza di rettifiche di valore ed accantonamenti non riconosciuti fiscalmente presso la partecipata. Nella versione originaria anche per quegli esercizi il riallineamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a concorrenza del minore importo tra l'ammontare dedotto delle predette svalutazioni e le rettifiche di valore e gli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti.

Un esempio può essere utile per una migliore comprensione del modo di operare della disposizione vigente. Si ipotizzi il caso di acquisto nel 1997 dell'intera partecipazione in una società di capitali per 5.000, a fronte di un corrispondente patrimonio netto di 1.000. Nel bilancio successivo all'acquisto (sesto esercizio precedente il 2004) la partecipata riduce il suo patrimonio a 600 in conseguenza di un accantonamento non deducibile per 400 e la partecipante svaluta corrispondentemente la sua partecipazione del 40%, riducendo il valore di carico a 3.000 e iscrivendo un costo in bilancio (dedotto fiscalmente) per 2.000. Si supponga che la descritta situazione sia rimasta - per semplicità - inalterata fino all'entrata in vigore della Riforma fiscale. Con la formulazione vigente l'adesione al consolidato determina l'obbligo di riallineare i valori della partecipata per l'intero importo di 400, in quanto la svalutazione dedotta (2.000) è di ammontare superiore.

Allo scopo di stimare la perdita massima conseguente alla modifica della disposizione in esame si è proceduto nel seguente modo:

1. sono stati selezionati tutti i gruppi nazionali la cui capogruppo, nei vari periodi di imposta, abbia proceduto a svalutare partecipazioni immobilizzate;
2. in tali gruppi sono state individuate tutte le controllate in perdita civilistica;
3. per ciascun periodo di imposta dal 1998 al 2002, in capo ad ogni partecipata in perdita è stata calcolata la quota parte di perdita civilistica attribuibile a rettifiche di valore ed accantonamenti non riconosciuti fiscalmente. A tale scopo:

- a. in base al prospetto per la determinazione del reddito (quadro RT di UNICO società di capitali ed enti commerciali) è stato considerato l'ammontare complessivo delle riprese fiscali per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni non deducibili (si tratta degli ammortamenti non deducibili su beni materiali, immateriali e gratuitamente devolvibili e delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti, rischi di cambio ed altre finalità);
 - b. peraltro, in considerazione di quanto recentemente disposto¹ a partire dal periodo di imposta 2002, nella determinazione dell'ammontare complessivo delle riprese fiscali per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni non deducibili del 2002 non si è tenuto conto degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili (accantonamenti per altre finalità);
 - c. l'importo risultante è stato confrontato con la perdita di esercizio e, nei limiti della stessa, ritenuto essere la quota parte di perdita civilistica attribuibile alle rettifiche di valore ed accantonamenti non riconosciuti fiscalmente presso la partecipata.
4. In capo ad ogni capogruppo è stato calcolato, per ogni esercizio di imposta, l'ammontare complessivo delle perdite civilistiche delle partecipate e la quota di tali perdite attribuibile alle rettifiche di valore ed accantonamenti non riconosciuti fiscalmente presso la partecipata;
5. In seguito all'opzione per il consolidato, si dovranno riallineare i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo delle società controllate in presenza di svalutazioni dedotte in precedenti esercizi dalle società partecipanti. Per stimare tale importo (da utilizzare a riduzione dell'attivo o ad incremento del passivo) in ogni esercizio disponibile è stato in primo luogo calcolato l'importo minore tra:
- a. l'importo in valore assoluto delle perdite attribuibili alle rettifiche di valore ed agli accantonamenti non riconosciuti fiscalmente presso la partecipata;
 - b. la quota delle svalutazioni, operate da parte della capogruppo sulle partecipazioni immobilizzate, attribuibile alla fattispecie in parola. Tale quota è stata forfetariamente determinata mediante l'applicazione all'importo complessivo delle svalutazioni (di partecipazioni immobilizzate) del rapporto esistente tra le perdite attribuibili alle rettifiche di valore ed agli accantonamenti non riconosciuti fiscalmente presso la partecipata, e l'ammontare complessivo delle perdite civilistiche delle partecipate.

¹ Articolo 1, comma 1, lett. a) D.L. N. 209/02

6. In capo alle partecipate è stato stimato, in ogni esercizio, l'importo complessivo delle riprese fiscali per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni non deducibili (nei limiti della perdita civilistica), determinato *fino a concorrenza* delle svalutazioni effettuate dalla controllante di cui al punto 5.
7. Sempre in capo ad ogni partecipata si è tentato di determinare quanta parte degli accantonamenti e delle rettifiche di valore solo civilistiche degli ultimi dieci (o cinque) esercizi precedenti il 2004, determinate secondo quanto indicato al punto 6, residui (in via prudenziale) al 31 dicembre 2003; a tale proposito è stato in via prudenziale assunto il *minore* valore tra
 - a. La somma tra il 70% del saldo finale del fondo per rischi ed oneri e il 100% dell'importo fiscalmente non riconosciuto delle svalutazioni crediti e dei fondi risultanti a fine esercizio (RS69 colonna 1 meno RS69 colonna 2);
 - b. La somma degli ultimi dieci (o cinque) esercizi delle riprese fiscali per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni non deducibili di cui al punto 6.
8. A tale riguardo il 2003 è stato ipotizzato essere uguale al 2002, mentre i dati relativi ai quattro esercizi precedenti il 1998 sono stati ipotizzati nel complesso essere pari a *due* volte il dato del 1998, tenuto conto anche dei fenomeni fisiologici che comportano, nel tempo, il progressivo riassorbimento della "massa" pregressa delle variazioni fiscali temporanee (ossia degli accantonamenti e delle rettifiche di valore ripresi a tassazione).
9. La differenza tra l'importo così ottenuto su una base decennale (1994 - 2003) rispetto a quanto ottenuto considerando solo i cinque esercizi precedenti (1999 - 2003) rappresenta il previsto decremento *massimo* del valore fiscale dell'attivo patrimoniale delle partecipate oppure il corrispondente incremento del valore fiscale del passivo al quale si stima si dovrà rinunciare a causa della modifica introdotta;
10. Ai fini della stima della *perdita*, si ipotizza che, a prescindere dalla tipologia di riallineamento, i costi che la partecipata potrà recuperare fiscalmente, mediante corrispondenti variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, si manifesteranno (con rilevanza fiscale) lungo un arco temporale stimato di 3 anni;
11. A tale scopo è stata calcolata la quota annua di maggiori costi fiscalmente deducibili, pari a $1/3$ volte l'importo determinato di cui al punto 9. Tale quota è stata dedotta dal reddito complessivo globale, determinato in capo alla capogruppo, per calcolare puntualmente la perdita di gettito (tenuto conto della capienza dello stesso reddito);

12. In considerazione del fatto che la modifica introdotta riduce altresì da dieci a cinque esercizi anche il periodo di osservazione per la partecipata nel regime di trasparenza societaria e nel consolidato mondiale, si ritiene opportuno, sempre in via prudenziale, aumentare l'importo così stimato in misura pari al 20%;

13. Secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettere e), ed f) la presente modifica per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005. Ai fini della presente stima, rispetto alla legislazione vigente, la perdita di gettito annua massima di competenza solo ai fini IRES è risultata pari a circa 29 milioni di Euro a decorrere dal 2005: il Decreto correttivo (art. 14 comma 2) segnala, infatti, che "l'applicazione degli articoli 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive."

Articolo 7: determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (artt. 155 e 156 T.U.I.R.)

L'articolo proposto modifica il regime della determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (cd *tonnage tax*) e precisamente:

- al comma 1 lettera a) si propone di eliminare le parole "al traffico internazionale" dal comma 1 dell'art. 155 permettendo agli armatori, relativamente alle navi iscritte al registro internazionale che non svolgono traffico internazionale, di poter applicare l'agevolazione di cui all'art. 155 e segg. del TUIR cosiddetta "tonnage tax";
- al comma 1 lettera b) si propone di estendere la possibilità dell'applicazione dell'art. 155 anche alle società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello stato (art. 73 comma 1 lett. d) TUIR);
- al comma 1 lettera c) è prevista una modifica delle condizioni previste dall'art. 155 del TUIR, in base alle quali deve essere esercitata l'opzione dell'applicazione del regime forfetario della *tonnage tax* per gli appartenenti a gruppi di imprese, secondo la quale l'opzione deve essere esercitata per tutte le imprese dello stesso gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile comma 1 numero 1 (controllo di diritto).
- Al comma 2 viene proposta l'eliminazione dei coefficienti di vetustà previsti dall'art. 156 comma 1 lettera b) del TUIR.

La modifica proposta al comma 1 lettera a) permetterebbe anche al tonnellaggio relativo a navi che effettuano servizi di cabotaggio, iscritte al registro internazionale secondo le condizioni stabilite dal decreto legge n. 457 del 30 dicembre 1997 (così come modificato dal comma 14-bis dell'art. 39 del D.L. del 30 settembre 2003, n. 269 con decorrenza 1° gennaio 2004), di poter applicare il regime forfetario della *tonnage tax*. La stima è stata effettuata, a partire dai dati Unico 2003 Società di capitali, ipotizzando che una parte delle navi che svolgono servizi di cabotaggio sia iscritta a partire dal 1° gennaio 2004 al registro internazionale. L'imposta risultante da Unico 2003 Società di capitali è stata ricalcolata per tener conto dell'agevolazione di cui al secondo comma dell'art. 4 del D.L. 457/97, la quale prevede che il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte al registro internazionale concorra in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo.

La modifica proposta al comma 1 lettera b) permetterebbe anche al tonnellaggio relativo a navi di stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di poter usufruire del regime forfetario della *tonnage tax*. In base ad informazioni fornite dalle associazioni di categoria e dai dati in nostro possesso ad oggi non risultano in Italia stabili organizzazioni proprietarie di navi aventi le caratteristiche richieste. Ne consegue che la normativa proposta non dovrebbe generare una variazione di gettito. Tuttavia l'estensione del campo di applicabilità potrebbe generare un effetto di attrazione verso il nostro paese e quindi determinare - in prospettiva - un aumento del gettito IRES.

Per quanto riguarda gli effetti determinati dalla modifica proposta al comma 1 lettera c), si potrebbe determinare una perdita di gettito, per il fatto che l'opzione a legislazione vigente deve essere esercitata per tutte le società del gruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (compreso pertanto il controllo di fatto) mentre la nuova disposizione manterrebbe l'obbligo solo per le società di cui si dispone la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Tale eventuale perdita risulta non valutabile per la mancanza di informazioni circa il requisito di controllo di società appartenenti a gruppi, tuttavia è da ritenersi poco significativa.

Infine, la proposta contenuta nel comma 2, che prevede l'eliminazione dei coefficienti di vetustà previsti dall'art. 156 comma 1 lettera b) del TUIR, determinerebbe un aumento del gettito dovuto all'applicazione della *Tonnage Tax*, determinato sulla base dei dati utilizzati per la redazione della Relazione Tecnica alla riforma dell'IRES (Banca Dati Lloyds - gennaio 2004). Tale aumento di gettito è stimabile nella misura dell'1% rispetto alla stima di circa 0.5 milioni di euro effettuata nella relazione tecnica al decreto legislativo recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (tabella pag. 59).

Sulla base di tali ipotesi si stima nel complesso una perdita di gettito annua prudenziale di competenza pari a circa 3 milioni di euro a partire (sostanzialmente) dal 2005.

Articolo 11 comma 1 lett. c): ritenute sui dividendi (art. 27 DPR n. 600/73, comma 4)

Il testo proposto dispone che "La ritenuta è operata a titolo d'acconto sugli utili di cui al periodo precedente <relativi a partecipazioni non qualificate> se corrisposti <a persone fisiche> da società ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato <...> i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati".

La norma proposta è potenzialmente in grado di produrre un *incremento di gettito* atteso in quanto, nel caso di utili da partecipazioni non qualificate percepiti fuori dal reddito di impresa da parte di persone fisiche e società semplici erogati da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato la ritenuta, invece di essere al 12,5% a titolo di imposta, è a titolo di acconto, con concorrenza degli stessi utili alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100%. Tuttavia, per motivi prudenziali, si ritiene opportuno non indicare alcun recupero di gettito specifico.

Articoli 12 e 13: imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi; imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (artt. 5 e 7 D.lgs. n. 461/97)

Il testo proposto dispone che non siano assoggettabili alla imposta sostitutiva di cui all'art. 5 comma 2 e che non abbia effetto l'eventuale opzione per la tassazione mediante imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 461/97 relativamente alle plusvalenze su partecipazioni non qualificate relative a società ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

La norma proposta deve essere letta coordinatamente con quanto disposto dalla nuova normativa all'art. 68 comma 4: da un lato infatti la modifica esclude la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 12,5% le plusvalenze da partecipazioni non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati relative a società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato; dall'altro lato l'articolo 68 comma 4 secondo periodo, così come novellato, dispone che le plusvalenze stesse concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100%. Si evidenzia peraltro che - in via generale - nel caso di partecipazioni già conferite in gestione individuale di portafoglio alla data di entrata in vigore del presente decreto l'opzione per la gestione stessa (è la conseguente

tassazione delle plusvalenze con imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 461/97) per effetto della decorrenza della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo correttivo.

Effetti complessivi sul gettito

Di seguito si espone l'andamento delle variazioni complessive di gettito sia per competenza che per cassa rispetto alla legislazione vigente. A tale riguardo si evidenzia:

- L'acconto sulle imposte dirette è stato calcolato con l'aliquota media del 75%.
- In via generale, stante anche quanto disposto all'articolo 16 comma 1, le norme entrano sostanzialmente in vigore dal periodo di imposta 2005.

COMPETENZA (MILIONI DI EURO)	2004	2005	2006
IMPOSTA SULLE SOCIETA' (IRES)			
TRASPARENZA PICCOLE SRL		- 449	- 474
NORMA ANTIELUSIVA ART. 109		+ 80	+ 80
ARTICOLI 128 E 115, COMMA 11 (NORMA ANTIELUSIVA)		- 20	- 20
TONNAGE TAX ART. 155		- 3	- 3
IMPOSTA SUI REDDITI (IRE)			
TRASPARENZA PICCOLE SRL	-	+ 401	+ 423
CASSA	2005	2006	2007
SALDO IRES 2005		- 392	
ACCONTO IRES 2006		- 294	+ 294
SALDO IRES 2006			- 417
ACCONTO IRES 2007			- 313
SALDO IRE 2005		+ 401	
ACCONTO IRE 2006		+ 301	- 301
SALDO IRE 2006			+ 423
ACCONTO IRE 2007			+ 317
TOTALE	-	+ 16	+ 3

Il presente documento è stato elaborato dalla Direzione
 Provinciale delle Finanze di Palermo, ai sensi dell'articolo 463
 del Regolamento di attuazione del D.lgs. n. 463
 quantificazioni: positiva negativa
 operazioni finanziarie: positiva negativa

IL DIRIGENTE GENERALE DELLE FINANZE

27 APR. 2005